



COMUNE DI BOLGARE

Regolamento per l'erogazione dei contributi e la concessione di patrocini. Disciplina dell'albo delle associazioni.



COMUNE DI BOLGARE

TITOLO I – DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto comunale e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessione di patrocini, erogazione di agevolazioni, contributi e vantaggi economici finalizzati ad Enti e Associazioni, di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, in virtù del principio di sussidiarietà.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il Comune può intervenire con la concessione di patrocini, contributi, sovvenzioni, vantaggi e benefici economici, **nei limiti delle risorse previste in bilancio**, per le seguenti finalità:
 - a) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela della salute e della promozione dei diritti umani e della Costituzione Italiana;
 - b) istruzione, formazione e cultura;
 - c) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - d) sviluppo dell'economia e del tempo libero;
 - e) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
 - g) promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio;
 - h) per le altre finalità indicate all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

TITOLO II - BENEFICI

Articolo 3 – Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. **contributi economici**, in denaro;
 - b. **concessione di patrocini economici**, consistenti nella concessione a titolo gratuito temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali (come previsto da legge o regolamenti comunali specifici sulla materia), e relativa assistenza tecnica, esclusivamente per il giorno di svolgimento dell'iniziativa e compatibilmente con la disponibilità secondo calendario di utilizzo;



COMUNE DI BOLGARE

- c. **concessione di patrocinio gratuito o non economico**, da intendersi quale adesione simbolica del Comune di Bolgare a un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.
2. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo della pratica dello sport dilettantistico, lo sviluppo culturale e sociale della comunità, può cedere a condizioni agevolate l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato uno dei benefici previsti dalle lettere a – b – c del comma 1 del presente articolo. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Articolo 4 – Beneficiari

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio e dei contributi del Comune:
 - a. Associazioni iscritte nell'Albo comunale delle associazioni ed associazioni e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
 - b. Altri organismi non profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ottenere benefici i Partiti e Gruppi politici ovvero gruppi che hanno partecipato o intendono partecipare a competizioni elettorali, associazioni sindacali e/o di categoria ovvero i soggetti che promuovono iniziative a fine lucrativo sviluppate attraverso attività commerciali o d'impresa.
3. Per accedere al contributo ordinario annuale, il soggetto richiedente deve garantire l'impegno ad attuare almeno una attività / un servizio di rilevanza pubblica nell'anno solare di concessione del contributo.
4. Non saranno concessi ulteriori contributi per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle associazioni.
5. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario a utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 5 – Criteri

1. Per l'attribuzione dei benefici economici si applicano i criteri generali seguenti:
 - a) grado di interesse per la collettività locale;
 - b) grado di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
 - c) gratuità o meno delle attività programmate;
 - d) target di utenza;
 - e) ammontare delle entrate e uscite previste.



COMUNE DI BOLGARE

2. La proposta di concessione di contributo è presentata in ogni caso alla Giunta comunale per l'approvazione.

Articolo 6 – Contributo economico ordinario

1. Gli organismi interessati allegano alla domanda anche una breve relazione illustrativa recante:
 - a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
 - c) il bilancio di previsione annuale e consuntivo relativo all'annualità precedente;
 - d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. I contributi non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.
3. Ciascuna associazione può presentare in un anno una sola richiesta di contributo ordinario. L'eventuale contributo concesso è cumulabile, in corso d'anno, con istanze di vantaggi economici indiretti e/o con l'eventuale richiesta di contributi straordinari.
4. La quantificazione del contributo è rimessa alla volontà della Giunta comunale.

Articolo 7 – Contributo economico straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta giorni prima.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nei precedenti articoli.
3. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.
4. L'amministrazione può concedere contributi economici straordinari ai soggetti di cui all'art. 4 specificatamente finalizzati a sostenere singole attività o progetti non aventi carattere di continuità, coerenti con le finalità elencate nell'art. 1 e ai quali l'Amministrazione riconosca particolare rilievo pubblico, quali:
 - i. iniziative per le quali viene concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, come disciplinato dal presente Regolamento;
 - ii. iniziative progettate / organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI BOLGARE

- iii. progetti territoriali o sovra-territoriali in tema di educazione e/o prevenzione;
- iv. progetti di promozione sociale, culturale, sportiva, ambientale e di sviluppo turistico del territorio.

Articolo 8 – Erogazione del contributo economico

1. L'erogazione dei benefici economici ordinari avviene ad anno solare di riferimento concluso, a seguito presentazione del bilancio consuntivo. Sono possibili anticipazioni nella misura massima del 50% rispetto all'importo deliberato.
2. L'erogazione dei benefici economici straordinari, invece, avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto e di una relazione. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto.
3. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 9 – Decadenza dai benefici

1. La concessione di contributi straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, le attività o le manifestazioni programmate.
2. I soggetti richiedenti, di cui al presente Regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non venga presentata la documentazione prescritta ai fini della liquidazione;
 - b. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, così da non essere più riconducibile all'originario progetto accolto;
 - c. non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000 sia sulle attività ammesse a contribuzione. Verificatasi la decadenza in riferimento alle condizioni del precedente comma, lettere b) e c), l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere, nell'anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto. Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 10 – Responsabilità e obblighi del beneficiario

1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.



COMUNE DI BOLGARE

2. In particolare per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.
3. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.
4. Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione di specifiche iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale di promozione della stessa iniziativa con la dicitura "realizzata con il contributo del Comune di Bolgare".

Articolo 11 – Patrocinio comunale

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative, in genere senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. Il patrocinio è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 4 per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell'ambito storico, culturale, artistico, sociale e sportivo.
3. Il patrocinio consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bolgare" e nel diritto all'inserimento dell'evento nelle comunicazioni istituzionali del Comune stesso (o nei diversi canali di informazione istituzionale del Comune).
4. **Il patrocinio comunale è di regola non oneroso**, non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, e si intende, pertanto, riferito unicamente all'utilizzo dello stemma e a eventuali forme di comunicazione istituzionale (**c.d. patrocinio gratuito**).
5. Il **patrocinio comunale può essere oneroso** qualora comporti, oltre all'utilizzo dello stemma e a eventuali forme di comunicazione istituzionale, su espressa istanza dei soggetti richiedenti, benefici economici quali:
 - a. l'uso di strutture e attrezzature comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni;
 - b. l'occupazione di spazi pubblici nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni, in conformità al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e tariffe.
5. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
6. Il patrocinio comunale è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma comunale su tutte le comunicazioni esterne relative alla iniziativa patrocinata dal Comune di Bolgare e deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che lo ha ottenuto, mediante i mezzi di comunicazione/promozione dell'iniziativa.
7. In casi particolari, adeguatamente motivati, in deroga al principio di territorialità, l'attribuzione del patrocinio può essere riconosciuta al fine di sostenere specifiche iniziative ritenute di particolare rilievo culturale, aventi carattere sovracomunale o organizzate al di fuori del territorio comunale, anche sotto forma di collaborazione, da associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



COMUNE DI BOLGARE

Articolo 12 – Richiesta di patrocinio

1. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune di Bolgare, almeno 30 giorni prima dell'evento/iniziativa e dovrà inoltre contenere:
 - a. la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare;
 - b. la dichiarazione di presenza di altri partecipanti e patrocinanti;
2. La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Bolgare tramite PEC o consegnata a mano. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Articolo 13 – Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del Settore competente.
2. La concessione o il diniego del patrocinio verranno comunicati per iscritto dall'Amministrazione Comunale entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di accoglimento della richiesta verrà allegato alla comunicazione il file contenente il logo del Comune, con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bolgare", da utilizzare su tutto il materiale informativo con la richiesta di inviare bozza del materiale informativo per l'approvazione definitiva.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, che si riserva di riesaminare la domanda.

TITOLO III ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 14 - Albo comunale delle associazioni

1. Il presente articolo disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo comunale delle associazioni senza scopo di lucro.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che:
 - a) presentano fini statutari di carattere sociale, culturale o sportivo;
 - b) non hanno, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
 - c) garantiscono la libertà di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune;
 - d) assicurano l'accessibilità, la rappresentatività e l'elettività delle cariche;
3. L'albo delle associazioni, istituito con deliberazione della Giunta Comunale è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) soggetti operanti nel ramo sociale, assistenziale, di promozione della salute e di solidarietà;
 - b) soggetti operanti nel ramo culturale, aggregativo, della storia locale, della promozione della



COMUNE DI BOLGARE

- legalità ed i valori della Costituzione, della promozione e della tutela dei valori ambientali;
- c) soggetti operanti nel ramo sportivo e del tempo libero;
4. In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune, tenuto conto dei loro scopi statutari e competenze, può affidare alle forme associative e di cooperazione di cui sopra l'organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico in genere, da gestire in forma autonoma o integrata con l'ente.

Articolo 15 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, da presentarsi in formato cartaceo o elettronico su modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta libera i seguenti documenti:
 - copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo anche se in forma di accordi privati tra i soci, purché siano debitamente registrati;
 - elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione;
 - dimostrazione di essere operative sul territorio comunale.

Articolo 16 – Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del Responsabile di Settore competente.
2. Il provvedimento di iscrizione o l'eventuale diniego verranno comunicati per iscritto alle associazioni richiedenti.

Articolo 17 – Obblighi annuali

1. Le associazioni iscritte all'Albo aggiornano annualmente:
 - Statuto e Atto costitutivo ove siano intervenute variazioni agli stessi;
 - l'elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'associazione e gli indirizzi dei referenti;
 - dimostrazione di essere operativi sul territorio comunale.

Articolo 18 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta su richiesta dell'associazione ovvero d'ufficio, previa contestazione scritta, qualora tale associazione non risulti operativa sul territorio comunale da almeno due anni, e nel caso di comportamenti che non coincidano con i principi di correttezza, rispetto delle persone e delle normative e buona fede.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 68 del vigente Statuto comunale.

Articolo 20 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione



COMUNE DI BOLGARE

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, gli atti di concessione dei benefici di cui al presente Regolamento, corredati dai riferimenti ai criteri e alle modalità di concessione in esso normati, sono pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.
2. Tali adempimenti sono a carico del Responsabile del Settore competente.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati, per le finalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 22 – Eliminazione di norme in contrasto

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono eliminate tutte le altre norme regolamentari contenute nei regolamenti:

- Regolamento per la concessione del patrocinio approvato con DCC n. 45/2011,
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad enti pubblici e privati approvato con DCC n. 50/2002,
- Regolamento dell'albo comunale delle associazioni di volontariato approvato con DCC n. 46 del 28/11/2011.

Articolo 23 – Responsabile del procedimento amministrativo

1. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile di Settore competente.

Articolo 24 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore e successive modificazioni e integrazioni.